



# COMUNE DI LONGOBARDI

87030 (Cosenza)

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 29/04/2016	<b>OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.</b>
------------------------	---

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 13:52 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all' appello nominale:

N° D'ord.	CONSIGLIERI	Presente	Assente
1	MANNARINO GIACINTO Sindaco	x	
2	GARRITANO AURELIO Consigliere	x	
3	GARRITANO ALDO Consigliere		x
4	COSTABILE ANTONIO Consigliere	x	
5	SALICETI FRANCESCO Consigliere	x	
6	STANCATO SALIMBENE Consigliere	x	
7	PATITUCCI CONCETTA Consigliere	x	
8	MICELI ANTONIO Consigliere	x	
9	BRUNO NICOLA Consigliere	x	
10	CICERELLI FRANCESCO Consigliere	x	
11	ATTANASIO DONATELLA Consigliere	x	

Assenti: 1

Presenti: 10

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Giacinto MANNARINO.  
Partecipa alla seduta il Segretario generale avv. Alfio BONAVENTURA.  
Il Presidente, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 09/09/2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);
- VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

*“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

*a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

*b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:*

*«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;*

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che con le delibera consiliare n. 18 del 30/07/2015 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, per 2015, determinando le seguenti aliquote:

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: aliquota dello 0,25% (0,25 per cento);
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011: aliquota 1,00% (1,00 per cento);
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota dello 0,25% (0,25 per cento);
- altri immobili con aliquota IMU al 1,06% (1,06 per cento): aliquota pari a zero;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015 per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando un'aliquota pari a "zero" per tutte le fattispecie soggette ad IMU con aliquota al 1,06%;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018 è previsto il solo stanziamento di entrata relativo alla TASI:

- dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

RITENUTO quindi necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto delle nuove stime;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

*"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad*

*un orizzonte temporale/ almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;*

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 pubblicato in G.U. n. 55 del 07/03/2016 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali al 30 aprile 2016;

**Visto** l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri tecnico e contabile;

**UDITI** gli interventi di cui al verbale di seduta;

CON 7 voti favorevoli e 3 contrari (Bruno-Cicerelli-Attanasio)

## **D E L I B E R A**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali non di lusso e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2015:

- immobili di lusso (cat. A1, A8 e A9) adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: aliquota dello 0,25% (0,25 per cento);
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011: aliquota 1,00% (1,00 per cento);
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota dello 0,25% (0,25 per cento);
- altri immobili con aliquota IMU al 1,06% (1,06 per cento): aliquota pari a zero;

2. di dare atto che il gettito della TASI stimato in € 4.500,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 2.500,00
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione)	€ 1.000,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada e con Fondo Sviluppo Investimenti)	€ 1.000,00

3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento Comunale approvato con propria deliberazione n. 14 del 09/09/2014 ed alla vigente normativa in materia;

4. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

5. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Longobardi.

#### **Il Consiglio comunale**

Successivamente, con 7 voti favorevoli e 3 contrari (Bruno-Cicerelli-Attanasio), riscontra l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il presente verbale viene come di seguito sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
avv. Alfio Bonaventura

IL SINDACO  
dott. Giacinto Mannarino

PARERI EX D. Lgs 18.8.2000, N. 267.

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.49, Comma 1°, D. Lgs 18 agosto 2000, N°267

Longobardi, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Rag. Adele Calomino

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.49, Comma 1°, D. Lgs 18 agosto 2000, N° 267

Longobardi, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Rag. Adele Calomino

## COMUNE DI LONGOBARDI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

(x)-è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 02/05/2016 e vi rimarrà **per 15 giorni** consecutivi.

Il Segretario Comunale  
avv. Alfio Bonaventura

## DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(..) - è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data suindicata di pubblicazione;  
(X) - è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale.

li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
avv. Alfio Bonaventura

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
(avv. Alfio Bonaventura)